

NORME E DIRETTIVE

RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 1 - Campo di applicazione.

Il piano locale di intervento per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ai sensi e nei termini del testo di cui al Decreto Legislativo 11/02/98, n. 32 regola gli insediamenti e la dislocazione degli impianti su tutto il territorio comunale, nel quadro della razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma della legge 59/97.

Art. 2 - Finalità del piano.

Il Piano, nel quadro dell'installazione e gli impianti di distribuzione dei carburanti si propone i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del servizio di erogazione mediante una dislocazione razionale degli impianti;
- b) eliminazione degli impianti a scarsa redditività e incompatibili;
- c) recupero e salvaguardia dei beni storici ed ambientali;
- d) decongestione e snellimento del traffico anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale nel territorio comunale;
- e) garanzia del servizio di pubblica utilità;
- f) determina i luoghi di maggiore funzionalità;
- g) individua gli impianti da eliminare;
- h) specifica criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti.

./.

Art. 3 - Elaborati di piano.

Il Piano si esprime con i seguenti elaborati:

- 1) Relazione Generale;
- 2) Norme di attuazione;
- 3) Cartografia di progetto.

Art. 4 - Definizione degli oggetti del Piano.

Agli effetti del presente Piano si intende:

RETE: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina normale, verde, super, gasolio, GPL e metano;

IMPIANTO: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori.

Tipologia di impianto.

- a) - stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio ed altri servizi all'autoveicolo, nonché fornitura di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;
- b) - stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone, oltre che dei servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi i locali per lavaggio e altri servizi all'autoveicolo;

/.

c) - chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente alla esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli;

d) - punto isolato e/o appoggiato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

Art. 5 - Definizione di superficie minima di servizio.

Le estensioni minime delle aree occupate dai vari tipi di impianti in relazione alle singole zone evidenziate negli elaborati grafici allegati sono le seguenti:

Zona 2	Stazione di servizio	mq. 1.000
	Stazione di rifornimento	mq. 800
	Chiosco	mq. 400
Zona 3	Stazione di servizio	mq. 1.600
	Stazione di rifornimento	mq. 1.500
	Chiosco	mq. 600
Zona 4	Stazione di servizio	mq. 2.000
	Stazione di rifornimento	mq. 2.000
	Chiosco	mq. 900

/.

I nuovi impianti di distribuzione dei carburanti dovranno avere una superficie non inferiore a quella sopra determinata. Nel calcolo della superficie va ricompreso il percorso di ingresso e di uscita dall'impianto.

Art. 6 - Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti

Le aree per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, per il potenziamento e la ristrutturazione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della D. Lgs n. 32/98, possono essere collocate:

- 1) - nelle fasce di rispetto stradale e nelle aree retrostanti ed adiacenti a destinazione urbanistica diversa, compresa quella agricola, fino ad una profondità di ml. 50;
- 2) - nelle zone già destinate dal P.R.G. ad impianti di carburante;
- 3) - nelle vicinanze di parcheggi o zone di scambio con le reti di trasporto.
- 4) - nelle zone industriali ed artigianali (**Eliminando la possibilità di installazione di dette stazioni di rifornimento e distribuzione di carburanti nelle zone artigianali che si estendono all'interno di centri urbani; con conseguente adeguamento della Tav. A;**
- 5) - per i soli impianti di G.P.L. e metano è consentita l'installazione in zona agricola.

Art. 7 - Tutela ambientale

Tutte le domande saranno oggetto di valutazione in merito alla qualità complessiva della proposta presentata, alla elaborazione di uno specifico

inserimento ambientale, relativo alla salvaguardia delle caratteristiche dell'area (quota del terreno e salvaguardia degli assetti vegetazionali ecc.) prevedendo anche misure di compensazione (messa a dimora di essenze arboree ecc.).

Art. 8 - Deroghe e varianti al P.R.G.

Sono oggetto di variante gli attuali impianti incompatibili.

E' consentita la deroga da 12 a 6 m. dalle intersezioni e accessi stradali ai sensi dell'art. 46 comma 6 del Regolamento al Codice della Strada.

Art. 9 - Parametri di P.R.G. per tipologia di impianto (art. 2 comma 1).

Stazione di servizio, Stazione di rifornimento, chioschi e distribuzione carburanti.

Tali tipologie sono destinate alle attrezzature di distribuzione del carburante, compresi i servizi di assistenza automobilistica, di lavaggio, le attività commerciali limitatamente all'utenza automobilistica con relativi spazi tecnici.

Nelle aree individuati all'art. 6 del presente regolamento vengono stabilite le seguenti disposizioni:

- Rapporto di copertura 0,10 mq/mq., salvo pensiline fino ad un massimo di mq. 250;
- Superficie utile edificabile max 350 mq.;
- H max strutture servizi e attività commerciali ml. 4.00;
- H max pensiline ml. 600;
- Distanza dai confini privati m. 5,00, dalle strade secondo le vigenti norme di sicurezza.

Non è ammessa in ogni caso la realizzazione di nuova residenza.

Art. 10 - Definizione di distanza minima tra gli impianti

Per l'installazione di nuovi punti di vendita dei carburanti (benzina normale, verde e super), la distanza minima fra gli impianti dovrà essere:

Zona 2 ml. 200

Zona 3 ml. 500;

Zona 4 ml. 4.000

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti.

La distanza tra due impianti localizzati in zone omogenee comunali diverse o tra impianti di comuni confinanti sarà eguale alla media aritmetica delle distanze proprie delle due zone interessate.

Art. 11 - Impianti di Metano.

Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza, non possono essere installati impianti per la distribuzione di Gas metano per autotrazione ad una distanza inferiore a Km. 15 da un altro impianto di distribuzione di Gas metano per autotrazione già esistente o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione in data antecedente.

La distanza di Km. 15 è riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada statale, provinciale o comunale).

./

Il Sindaco convoca una conferenza, alla quale partecipano i Sindaci dei Comuni confinanti o rientranti con il proprio territorio entro i limiti delle distanze previste, che verifica il rispetto delle distanze stesse e che individua, in caso di domande concorrenti, quella presentata in data antecedente alle altre, che ha la priorità nell'accoglimento.

Per modifica di impianto di metano, soggetta ad autorizzazione comunale, si intendono:

- a) l'installazione di un secondo erogatore all'interno dei boxes di rifornimento;
- b) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

Art. 12 - Impianti di G.P.L.

Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza, non possono essere installati impianti per la distribuzione di GPL per autotrazione ad una distanza inferiore a Km. 15 da un altro impianto di distribuzione di GPL per autotrazione già esistente o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione in data antecedente.

La distanza di Km. 15 è riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada statale, provinciale o comunale).

Il Sindaco convoca una conferenza, alla quale partecipano i Sindaci dei Comuni confinanti o rientranti con il proprio territorio entro i limiti delle distanze previste, che verifica il rispetto delle distanze stesse e che individua, in caso di domande concorrenti, quella presentata in data antecedente alle altre, che ha la priorità nell'accoglimento.

Sono fatte salve le richieste di autorizzazioni vidimate alla data del 21/12/1998, che saranno evase con i criteri della normativa precedente ai sensi della L.R. 11/02/1998, n. 8.

Art. 13 - Compito del Comune.

Il Comune di Teramo, entro i termini della scadenza di legge tende ad adeguare il numero degli impianti compresi nel territorio.

Art. 14 - Autorizzazioni.

L'attività di impianti di distribuzione dei carburanti, è soggetta all'autorizzazione del Dirigente e responsabile del procedimento, previa verifica della conformità:

- a) alle disposizioni del P.R.G.;
- b) alle prescrizioni fiscali, della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
- c) alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici e culturali;
- d) alle norme di indirizzo programmatiche della regione;
- e) alle norme del presente piano.

Art. 15 - Richiesta autorizzazione di esercizio.

La domanda per ottenere l'autorizzazione d'esercizio per attività di distribuzione di carburante per autotrazione deve essere presentata al Sindaco del Comune di Teramo.

./.

Il richiedente deve indicare:

- generalità e domicilio e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante nonché per la società le indicazioni prescritte dall'art. 2250, primo e secondo comma, del codice civile;
 - codice fiscale o partita IVA;
- la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;
- i carburanti per la cui distribuzione si chiede l'autorizzazione;
 - il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;
 - il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'Interno;
 - la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici.

Alla domanda devono essere allegati:

- n. 7 copie del progetto relativo all'installazione ed all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti;
- n. 7 copie della relazione illustrativa del progetto;
- autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/98, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4, della legge 4/1/1965, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
- perizia giurata, redatta dal tecnico progettista competente, attestante il rispetto delle prescrizioni di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/98;

./.

- l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno ove si intende installare l'impianto;
- dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti.

Il termine per la definizione del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento da parte del Comune della domanda regolare e completa. Entro lo stesso termine il Comune rilascia la concessione edilizia necessaria per la costruzione dell'impianto.

Ai richiedenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, ai fini della verifica del possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento.

Art. 16 - Modalità di presentazione dell'autocertificazione prescritta dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 32/98.

L'autocertificazione deve essere redatta con le forme e secondo le modalità prescritte dall'art. 4 della Legge 4/1/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) a firma del richiedente l'autorizzazione.

Tale autocertificazione deve contenere i dati analitici specifici dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione, oltre ai dati indicanti il rispetto della normativa transitoria di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 32/98 (chiusura di n. 2 ovvero di n. 3 impianti preesistenti).

Alla presente si allega lo schema del modello di autocertificazione (all.), il quale dovrà essere utilizzato dagli interessati per la trasmissione al Comune delle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

Nel caso di potenziamento ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti si dovrà redigere a cura degli interessati apposita autocertificazione contenente tutti i dati riportati nell'allegato sopra citato.

Art. 17 - Modalità e forma di presentazione della perizia giurata prescritta dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/98.

La perizia giurata deve essere redatta da un ingegnere o altro tecnico che possieda le competenze professionali alla redazione del progetto di installazione, potenziamento o ristrutturazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti, iscritto al relativo albo professionale.

Tale perizia giurata deve contenere i dati analitici specifici dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione, con particolare riguardo alla conformità urbanistico-edilizia, così come integrata dalla presente normativa, alla conformità alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle norme per la tutela dei beni storico-artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione Abruzzo, oltre ai dati indicanti il rispetto della normativa transitoria di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 32/98 (chiusura di n. 2 ovvero di n. 3 impianti preesistenti).

La perizia dovrà riportare l'attestazione di asseverazione da parte della Pretura competente, nei modi e forme di legge.

Alla presente si allega lo schema del modello di perizia giurata (all. B), il quale dovrà essere utilizzato dai tecnici interessati per la trasmissione al Comune delle richieste di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

Nel caso di potenziamento ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti si dovrà redigere a cura dei tecnici interessati apposita perizia giurata contenente tutti i dati riportati nell'allegato sopra citato.

Art. 18 - Autorizzazione al trasferimento della titolarità dell'impianto.

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto le parti ne danno comunicazione al Comune di Teramo, alla Regione Abruzzo ed all'Ufficio Tecnico Erariale entro 15 giorni.

Art. 19 - Autorizzazione al trasferimento dell'impianto.

L'autorizzazione al trasferimento dell'impianto è concessa fra le zone individuate:

- a) per gli impianti esistenti nella Zona 1 e soggetti all'obbligo di trasferimento, in tutte le altre zone del territorio Comunale;
- b) per gli impianti individuati nelle Zone 2 e 3, solo all'interno della medesima Zona e nella Zona 4;
- c) per gli impianti individuati nella Zona 4, solo all'interno della stessa Zona.

Art. 20 - Autorizzazione di impianti ad uso privato.

L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di imprese produttive e servizi, è rilasciata dal Comune di Teramo alle medesime condizioni e sul rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione.

./.

Art. 21 - Incentivi al trasferimento.

Il Comune di Teramo al fine di sollecitare il trasferimento degli impianti incompatibili, per il reperimento di aree in cui trasferire gli impianti stessi, può ricorrere allo strumento dell'esproprio per pubblica utilità.

Tale suolo espropriato può essere reso disponibile sia attraverso la vendita, che attraverso la concessione con la stipulazione di apposita convenzione.

Art. 22 - Concentrazione di impianti.

E' ammessa la possibilità di concentrare due o più impianti attivi e funzionanti in un unico impianto nelle località individuate con i criteri di cui all'art. 6.

Art. 23 - Potenziamento degli impianti.

Il potenziamento dell'impianto è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio da rendere agli utenti, del livello di utilizzazione degli impianti, nonché dell'efficienza della rete di distribuzione.

A tal fine gli impianti possono essere così potenziati:

- a) con l'erogazione di nuovi prodotti;
- b) con la sostituzione di un prodotto con un altro non erogato;
- c) con l'aumento del numero di colonnine.

Art. 24 - Rapporto tra Piano Carburanti e Piano Rete Commerciale.

Presso ogni impianto possono essere posti in vendita i prodotti indicati nell'allegato n. 9 del D.M. n. 335/88 e successive modifiche ed integrazioni previa comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90.

Art. 25 - Abrogazione.

Le presenti Norme e Direttive abrogano ogni altra disposizione contraria o con essa incompatibile.

Art. 26 - Legislazione Vigente.

Per quanto non previsto dalla presente normativa, si fa riferimento alla Legislazione statale e regionale vigente in materia.

RELAZIONE

L'Ufficio Urbanistico e la Sezione attività economiche e produttive del Comune di Teramo nel quadro delle direttive del Decreto Legislativo 11/02/98 n. 32 per la razionalizzazione della rete di distribuzione di impianti di carburante, ha studiato il relativo PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI con definizione dei requisiti e caratteristiche nelle quali possono essere installati detti impianti.

La predisposizione del Piano nel rispetto dei criteri e limiti fissati dall'art. 2 del citato D.L. n. 32, ha lo scopo di determinare la localizzazione degli impianti di carburante sulla rete stradale, previo adeguamento del numero degli impianti programmati da raggiungere per il miglior equilibrio tra domanda e offerta.

Il Piano come obiettivo tende:

- 1) - ad eliminare l'incompatibilità tra impianto e territorio;
- 2) - favorire l'integrazione dell'attività di distribuzione di carburanti con altre attività produttive e di servizio;
- 3) - determinare i luoghi di maggiore formazione della domanda di carburante in riferimento alla viabilità;
- 4) - individuare gli impianti da eliminare;
- 5) - a specificare le eventuali aree da acquisire per una destinazione pubblica del suolo su cui localizzare gli impianti.

Il Comune di Teramo esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) - rilascio di nuove autorizzazioni;

./.

- b) - il rilascio di autorizzazioni per le modifiche, i potenziamenti;
- c) - il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento delle concessioni, a seguito di concentrazione di due o più impianti preesistenti.
- d) - il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi;
- e) - collaudo degli impianti;
- f) - la revoca dell'autorizzazione;
- g) - le funzioni di cui ai punti precedenti si intendono riferite anche agli impianti di distribuzione di gas metano per uso autotrazione.

Il numero degli impianti rilevati al censimento della Regione Abruzzo per il Comune di Teramo, risulta come da modifiche di cui all'art. n. 18 L.R. 29/05/1987 n. 27 e art. 5 L.R. 29/12/1987 n. 104 nel numero di 29.

Il numero degli impianti previsti, dopo la ristrutturazione della rete, risultano nel numero di 22.

Il nuovo Piano di razionalizzazione della rete individua i criteri delle aree nelle quali possono essere installati gli impianti prevalentemente lungo le fasce di rispetto stradale.

Gli impianti attuali esistenti sono:

- **AGIP** - Piazza Garibaldi: incompatibile per motivi di traffico e urbanistici;
- **AGIP** - Viale Bovio: adeguabile;
- **AGIP** - Viale Crispi: conforme;

./.

- **AGIP** - Variante SS. 80: conforme;
- **AGIP** - Via Cona: conforme;
- **ACI-AGIP** - Via Flaiani: adeguabile;
- **ACI-AGIP** - Via Savini: incompatibile (Centro Storico);
- **ACI-AGIP** - Putignano: conforme;
- **ESSO** - Piazza Libertà: incompatibile per motivi di traffico e urbanistici;
- **ESSO** - SS. 80: non conforme (verde privato vincolato G2);
- **ESSO** - S.Nicolò: non conforme (zona industriale D2);
- **ESSO** - Piazza Garibaldi: incompatibile per motivi di traffico e urbanistici;
- **I.P.** - Viale Crispi: incompatibile (zona G1 verde pubblico attrezzato);
- **I.P.**- Piazza Garibaldi: incompatibile per motivi di traffico e urbanistici;
- **I.P.** - Viale Crispi: adeguabile;
- **I.P.** - Piazza Libertà: incompatibile per motivi di traffico;
- **API** - Viale Crispi: incompatibile per motivi di traffico;
- **API** - Piane S.Atto: conforme;
- **API** - Piazza Garibaldi: incompatibile per motivi di traffico e urbanistici (piazza);
- **Q 8** - Viale Crispi: adeguabile;
- **Q 8** - Piazza Garibaldi: incompatibile per motivi di traffico e urbanistici (piazza);
- **FINA** - Viale Crispi: (area Taraschi); adeguabile;
- **ERG** - S.Nicolò: adeguabile;
- **METANO PUGLIE** - Cont. Fiumicino: conforme.

Dei suddetti impianti di distribuzione tre saranno oggetto di variante al P.R.G. la "ESSO" Verde vincolato G2 - SS 80, la "ESSO" Zona Industriale D2 - S.Nicolò e la "I.P." Zona G1 verde pubblico attrezzato - Viale Crispi n. 144.

Gli impianti da dismettere saranno: Piazza Garibaldi (AGIP, ESSO, I.P., Q8, API), Piazza della Libertà (ESSO, IP); Via Savini (AGIP-ACI); Viale Crispi (API), gli altri impianti sono conformi o adeguabili.

Le aree individuate non hanno tutte le caratteristiche di legittimità e suscettibili di insediamento secondo le citate norme, con garanzia di migliorare il servizio di erogazione lungo la rete e di favorire il completamento degli impianti previsti.

Oltre all'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati impianti vengono dettate le norme urbanistiche applicabili a dette aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili e relativi parametri di P.R.G..

Essendo i parametri di alcune aree in difformità del vigente P.R.G. le norme applicate costituiscono adozione di variante.

In conclusione il Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione di Teramo al fine di migliorare la qualità del servizio di erogazione dei carburanti, oltre ad adeguare il numero degli impianti compresi nel suo territorio ai valori previsti dagli indirizzi programmatici regionali per il miglior equilibrio tra domanda e offerta, utilizza lo strumento della modifica del P.R.G., del trasferimento, della nuova autorizzazione limitatamente a quanto previsto dagli articoli della normativa di Piano allegata.

L'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati nuovi impianti ha il carattere di generalità al fine di fornire ai soggetti

/.

interessati i parametri in base ai quali effettuare le proprie scelte imprenditoriali: in tal modo saranno individuate precisamente non le singole aree destinarie degli impianti ma tutte le tipologie di aree suscettibili di essere utilizzate.